

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **AVERARDI** e **ARIOSTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 1973

Modifica dell'articolo 2 della legge 18 febbraio 1964, n. 48,
concernente l'articolazione del collegio « Francesco Morosini » di Venezia

ONOREVOLI SENATORI. — La proposta di legge presentata in data 24 febbraio 1971 alla Camera dei deputati, portante il n. 3123, relativa alla modifica dell'articolo 2 della legge istitutiva del collegio « Morosini » di Venezia, venne approvata dalla 8^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) l'11 novembre 1971 e passò quindi in Commissione al Senato il 16 novembre dello stesso anno (disegno di legge n. 1970).

L'anticipata chiusura delle Camere ne impedì tuttavia l'approvazione definitiva.

La legge 18 febbraio 1964, n. 48, nell'istituire in Venezia il collegio della marina militare « Francesco Morosini », all'articolo 2 stabiliva che per le esigenze scolastiche degli allievi del collegio stesso vi funzionasse un corso di liceo classico distaccato dal liceo ginnasio « Marco Polo » di Venezia e le tre ultime classi del corso liceale scientifico distaccato dal liceo scientifico « G. B. Benedetti » di Venezia.

Dall'esperienza maturata attraverso circa un decennio di funzionamento del collegio secondo il predetto ordinamento, è risultato

che la dipendenza scolastica del « Morosini » dai predetti licei (e quindi quella dei singoli corsi dai rispettivi presidi) comporta numerosi inconvenienti e difficoltà di ordine didattico, alcuni dei quali vengono qui di seguito enunciati:

a) i due presidi interessati emanano le direttive generali per il buon funzionamento delle rispettive sezioni essenzialmente in base alle risultanze della realtà scolastica delle rispettive sedi centrali; da ciò deriva che sussistono nell'ambito del collegio « Morosini », che per le sue particolari caratteristiche forma un insieme omogeneo, due differenti direttive di ordine didattico-disciplinare;

b) i collegi dei professori vengono riuniti presso le sedi centrali; pertanto quegli insegnanti che esplicano la loro opera didattica unicamente nell'ambito delle sezioni staccate presso il collegio sono chiamati a discutere argomenti che risultano spesso estranei ai reali problemi delle loro classi e si trovano invece in minoranza allorchè devono porre sul tappeto argomenti che riguar-

dano problemi esclusivi delle sezioni staccate presso il « Morosini » (problemi che d'altra parte sono sovente comuni agli insegnanti dell'altro liceo del collegio classico o scientifico, a loro volta riuniti nel consiglio dei professori presso l'altro liceo cittadino);

c) la valutazione scolastica degli allievi, a causa della dipendenza dai due licei cittadini predetti, viene ad essere tutt'altro che omogenea, con evidenti ripercussioni sulla unità dello spirito del collegio.

Con il presente disegno di legge si prevede invece che nel collegio « Morosini » funzioni

uno speciale liceo autonomo che comprenda un corso di liceo classico e due sezioni di liceo scientifico, limitato alle ultime tre classi.

In tal modo, alla scuola così ordinata potrà essere assegnato un preside direttamente responsabile dell'andamento scolastico e si potranno avere anche il consiglio di presidenza, il consiglio di classe ed il collegio dei professori (di cui è bene faccia parte, anche se solo in via consultiva e senza diritto di voto, il comandante del collegio che in base al regolamento interno dell'istituto è delegato a rappresentare le famiglie degli allievi).

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 2 della legge 18 febbraio 1964, n. 48, è sostituito dal seguente:

« Presso il collegio "Morosini", per le esigenze scolastiche degli allievi del collegio stesso, è istituito un liceo autonomo composto del triennio di liceo classico e del triennio finale di liceo scientifico. Gli oneri relativi al funzionamento dei licei classici e dei licei scientifici, previsti dagli articoli 103 e 104 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, normalmente gravanti sugli enti locali, sono a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, fatta eccezione del personale di segreteria, tecnico ed ausiliario del liceo, al quale provvede il Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro della pubblica istruzione determina con proprio decreto il numero dei corsi, delle classi, delle cattedre e degli eventuali posti orario, provvedendo a completare l'orario delle cattedre nell'ambito del liceo autonomo.

Detto liceo ha una struttura unitaria ed è retto da un unico preside ed un unico collegio dei professori, di cui fa parte, senza diritto di voto, il comandante del collegio "Morosini" ».